Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 269

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 23 ottobre 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Fascicoli annate arretrate: L. **200** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli annate arretrate: L. **180**.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1969

1970

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 1969, n. **1360.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Casa degli infermi poveri » con sede in Montegiorgio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Casa degli infermi poveri » di Montegiorgio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 23 gennaio 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero, dal quale risulta che la commissione medesima ha ritenuto di non dover procedere agli adempimenti previsti dall'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, avendo constatato che l'ospedale civile « Casa degli infermi poveri » rientra tra le istituzioni di cui al primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 27 luglio 1871, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Casa degli infermi poveri », con sede in Montegiorgio (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montegiorgio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 27 luglio 1871, modificato con regio decreto 25 aprile 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 155. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1970, n. **734.**

Inclusione dell'abitato della frazione Cusercoli fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 7 nell'adunanza del 13 gennaio 1970;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D*, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Cusercoli, frazione di Civitella di Romagna, in provincia di Forlì.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1970

SARAGAT

LAURICELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 156. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1970, n. **735.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Beata Vergine della Misericordia », con sede in Castelnovo Sotto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Beata Vergine della Misericordia » di Castelnovo Sotto, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 25 maggio 1931, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Beata Vergine della Misericordia », con sede in Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Castelnovo Sotto;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 25 maggio 1931, modificato con regio decreto 12 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 160. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 1970, n. **736.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile « Francesco Lastaria », con sede in Lucera.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che il comune di Lucera gestisce l'ospedale denominato « Francesco Lastaria », sito nel comune stesso;

Visto il decreto del medico provinciale di Foggia in data 20 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Francesco Lastaria » di Lucera, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visto il verbale in data 13 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Francesco Lastaria », con sede in Lucera (Foggia), di cui alle premesse, è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

A) *Immobili*:

Edificio dell'ospedale « Francesco Lastaria », sito in Lucera alla via F. Lastaria, riportato nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 408, foglio n. 29, part. 2042 e 2594;

Suolo retrostante della superficie catastale di are quattro e centiare quarantadue, riportato nel catasto terreni di Lucera al foglio n. 29, particella 2597;

Suolo edificatorio adiacente e retrostante ai precedenti cespiti della superficie catastale di are 79,85, riportato nel catasto terreni del comune di Lucera al foglio n. 29, particella 3010.

B) *Mobili*:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc., indicati nello inventario allegato al verbale in data 13 ottobre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

C) *Rapporti giuridici*:

Debiti, crediti, mutui specificatamente indicati nello inventario allegato al verbale sopracitato:

Entrate, alla data del 31 dicembre 1969, per un totale di L. 98.285.702;

Uscite, alla data del 31 dicembre 1969, per un totale di L. 253.521.976;

Totale mutui in ammortamento (somme rimaste da pagare) al 31 dicembre 1969, L. 254.468.880.

Il medico provinciale di Foggia, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 luglio 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 158. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1970, n. **737.**

Donazione di immobili allo Stato, disposta dal comune di Visso.

N. 737. Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato, disposta dal comune di Visso, con atto 21 novembre 1968, n. 8026 di repertorio, per notar Servilio Marsili di Camerino, di vari appezzamenti di terreno, siti in località « Valle di Ussita » di Visso della superficie complessiva di Ha. 3.61.00.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *ottobre* 1970
Atti del Governo, registro n. 237, *foglio n.* 161. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1970.

Nomina di un componente del Consiglio superiore della agricoltura e delle foreste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, per la riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con il quale è stato istituito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regio decreto 24 luglio 1942, n. 1122, recante integrazioni al citato decreto 29 maggio 1941, n. 489;

Visto il proprio decreto in data 5 aprile 1969, registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 1969, registro n. 7 Agricoltura e foreste, foglio n. 318, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste per il biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971;

Vista la lettera n. 8372 del 14 aprile 1970, con cui l'Istituto nazionale per il commercio estero ha designato l'ispettore generale dott. Calisto Baldinelli quale suo delegato da chiamare a far parte della 1ª sezione del detto consiglio superiore, in sostituzione del dottor Giuseppe Ferrari collocato a riposo e limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del biennio 5 aprile 1969-4 aprile 1971 l'ispettore generale dott. Calisto Baldinelli è nominato componente della 1ª sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste limitatamente alla trattazione degli affari concernenti la difesa delle piante coltivate dalle cause nemiche e i relativi servizi, quale delegato dell'Istituto nazionale per il commercio estero e in sostituzione del dott. Giuseppe Ferrari collocato a riposo.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1970

SARAGAT

NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1970
Registro n. 11 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 150

(9815)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1970.

Sostituzione di un componente effettivo della commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato dalla legge 8 maggio 1949, n. 285 e ratificato con legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto il proprio decreto in data 31 marzo 1969, con il quale è stata ricostituita la commissione anzidetta;

Vista la nota n. 3274 in data 25 marzo 1970, del Ministero delle finanze che ha designato, quale proprio rappresentante in seno alla citata commissione, il dott. Giovanni Donnamaria, in sostituzione del dott. Wladimiro Capobianco, componente effettivo di detto organo;

Considerato che occorre provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Giovanni Donnamaria è nominato membro effettivo della commissione centrale per le cooperative, in rappresentanza del Ministero delle finanze, in sostituzione del dott. Wladimiro Capobianco, impossibilitato ad assolvere ulteriormente l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *settembre* 1970
Registro n. 11, *foglio n.* 35

(9867)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1970.

Approvazione del rendiconto generale delle entrate e delle spese del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione per la formazione professionale degli apprendisti e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » per l'esercizio finanziario 1968-69.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, che detta norme per l'amministrazione del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25, per la formazione professionale degli apprendisti;

Vista la legge 6 agosto 1966, n. 625, che detta norme per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili e successive modifiche;

Visto il proprio decreto 18 luglio 1968, con il quale sono stati approvati gli stati di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio finanziario 1968-69, del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2);

Visti i propri decreti 14 settembre 1968, 30 aprile 1969 e 2 giugno 1969, con i quali sono state apportate alcune variazioni ai menzionati stati di previsione;

Esaminato e riscontrato regolare il rendiconto generale delle entrate e delle spese delle predette gestioni per l'esercizio finanziario 1968-69;

Decreta:

E' approvato il rendiconto generale delle entrate e delle spese del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori: gestione principale, gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti (appendice n. 1) e gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (appendice n. 2), per l'esercizio finanziario 1968-69, giusta le risultanze di cui agli allegati prospetti *A, B, C, D, E* e *F*.

Roma, addì 12 settembre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1968-1969

MINISTERO DEL LAVORO

Fondo per l'addestramento professior

Numero del 1967-68	Numero del 1968-69	Numero del 1969-70	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Previste	Accertate — Riscosse — Versate	Accertate — Riscosse — Rimaste da versare	Accertate — Rimaste da riscuotere	Accertate — Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate i — e
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 6.430.000.000	—	—	6.482.632.114	6.482.632.114	+ 52.632.114
			PARTE I. — ENTRATE						
			TITOLO I. — *Entrate ordinarie*						
1	1	1	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato (art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000.000	20.000.000.000	—	—	20.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dell'addizionale applicata nella misura dell'1 % su premi e contributi dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da destinare allo svolgimento di corsi per la rieducazione professionale degli invalidi del lavoro (artt. 14 e 15 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	(b) 112.000.000	22.000.000	—	90.000.000	112.000.000	—
3	3	3	Contributo annuo a carico del bilancio dello Stato destinato all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625)	150.000.000	150.000.000	—	—	150.000.000	—
4	4	4	Contributo annuo a carico della cassa unica per gli assegni familiari ai lavoratori da destinare agli enti di cui all'art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36	10.710.000.000	10.710.000.000	—	—	10.710.000.000	—
5	5	5	Interessi attivi sul conto corrente fruttifero istituito presso la tesoreria centrale ai sensi dell'art. 1 della legge 6 agosto 1966, n. 629	260.000.000	162.807.145	—	239.542.550	402.349.695	+ 142.349.695
6	6	6	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	880.000.000	553.032.423	—	614.035.683	1.167.068.106	+ 287.068.106
			Totale delle entrate ordinarie . . .	32.112.000.000	31.597.839.568	—	943.578.233	32.541.417.801	+ 429.417.801
			TITOLO II. — *Entrate straordinarie*						
7	7	7	Assegnazioni straordinarie dello Stato	*per memoria*	—	—	—	—	—
8	8	8	Contributi straordinari sulla gestione della assicurazione contro la disoccupazione (art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—
			A riportare . . .	25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—

(*a*) Di cui L. 5.470.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.
(*b*) Di cui L. 22.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *A*

le dei lavoratori (Gestione principale)

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1969	
Al 1° luglio 1968 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1967-1968	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	—	—	6.482.632.114
—	—	—	—	—	—	20.000.000.000	—	—
90.000.000	90.000.000	—	—	90.000.000	—	112.000.000	—	90.000.000
—	—	—	—	—	—	150.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	10.710.000.000	—	—
100.923.955	100.923.955	—	—	100.923.955	—	263.731.100	—	230.542.550
538.445.152	538.435.960	—	—	538.435.960	— 9.192	1.091.468.383	—	614.035.683
729.369.107	729.359.915	—	—	729.359.915	— 9.192	32.327.199.483	—	943.578.233
—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	29.000.000.000	—	—
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	29.000.000.000	—	—

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1968-69					
Numero				Somme					
					Accertate				
					Riscosse				
del 1967-68	del 1968-69	del 1969-70	DENOMINAZIONE	Previste	Versate	Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — i
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Riporto . . .	25.000.000.000	25.000.000.000	—	—	25.000.000.000	—
9	9	9	Contributi ed erogazioni effettuati da privati, enti ed associazioni, nonchè da organismi ed amministrazioni vari (art. 62, lett. *c*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	*per memoria*	8.422.760	—	—	8.422.760	+ 8.422.760
10	10	10	Ammende a carico di datori di lavoro per contravvenzioni alle disposizioni che disciplinano le assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni pubbliche e le aziende private (art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482) . . .	(*a*) 5.000.000	4.420.550	—	—	4.420.550	— 579.450
11	11	11	Recuperi sui finanziamenti ai corsi per disoccupati, ai corsi aziendali ed ai corsi per giovani lavoratori (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	3.500.000.000	4.872.162.755	—	—	4.872.162.755	+1.372.162.755
12	12	12	Recuperi sui finanziamenti ai cantieri di lavoro e di rimboschimento ordinari (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264) e speciali istituiti a norma delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, e 18 marzo 1968, n. 182 . . .	1.300.000.000	4.144.676.112	—	—	4.144.676.112	+2.844.676.112
13	13	13	Entrate per vendita beni prodotti da corsi e residuati. Entrate diverse (art. 62, lett. *d*, della legge 29 aprile 1949, n. 264)	20.000.000	35.644.472	—	—	35.644.472	+ 15.644.472
14	14	14	Rimborso dalla Comunità economica europea (Fondo sociale europeo) e dalla Comunità europea carbone e acciaio di parte delle spese sostenute per la formazione professionale dei lavoratori	1.940.000.000	—	—	1.940.000.000	1.940.000.000	—
15	15	15	Rimborso parziale da Paesi della Comunità economica europea delle spese sostenute per l'addestramento dei lavoratori emigrandi	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate straordinarie . . .	31.765.000.000	34.065.326.649	—	1.940.000.000	36.005.326.649	+4.240.326.649
			Totale generale delle entrate . . .	70.307.000.000	65.663.166.217	—	9.366.210.347	75.029.376.564	+4.722.376.564

(*a*) Assegnate con decreto ministeriale 30 aprile 1969.

Roma, addì 12 settembre 1970

Segue: PROSPETTO *A*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1969	
Al 1° luglio 1968 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1967-1968	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	*o* = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
4.000.000.000	4.000.000.000	—	—	4.000.000.000	—	29.000.000.000	—	—
—	—	—	—	—	—	8.422.760	—	—
—	—	—	—	—	—	4.420.550	—	—
—	—	—	—	—	—	4.872.162.755	—	—
—	—	—	—	—	—	4.144.676.112	—	—
—	—	—	—	—	—	35.644.472	—	—
1.570.000.000	1.989.255.525	—	—	1.989.255.525	+ 419.255.525	1.989.255.525	—	1.940.000.000
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.570.000.000	5.989.255.525	—	—	5.989.255.525	+ 419.255.525	40.054.582.174	—	1.940.000.000
6.299.369.107	6.718.615.440	—	—	6.718.615.440	+ 419.246.333	72.381.781.657	—	9.366.210.347

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1968-1969

MINISTERO DEL LAVORO E

Fondo per l'addestramento professiona

CAPITOLI				CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero				Somme			
					Accertate		
del 1967-68	del 1968-69	del 1969-70	DENOMINAZIONE	Previste	Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE				
			TITOLO I. — *Spese ordinarie*				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per lavoratori disoccupati e per particolari categorie di lavoratori	(*a*) 3.390.000.000	2.748.721.975	326.584.640	3.075.306.615
2	2	2	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento	(*b*) 13.490.000.000	4.091.476.936	3.803.105.250	7.894.582.186
3	3	3	Finanziamento dei corsi per giovani lavoratori e contributi in favore di enti ed istituti aventi per scopo l'addestramento professionale dei lavoratori (art. 3, lett. « a » e « d », della legge 4 maggio 1951, n. 456). Premi periodici ed indennità giornaliere ai giovani che frequentano corsi di qualificazione (art. 4 della legge 2 aprile 1968, n. 424)	(*c*) 28.750.000.000	21.925.567.408	463.680.214	22.389.247.322
4	4	4	Spese relative alla corresponsione della integrazione salariale degli operai partecipanti ai corsi di riqualificazione	150.000.000	40.455.422	5.427.576	45.882.998
5	5	5	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi per invalidi del lavoro (art. 14 della legge 19 gennaio 1963, n. 15)	(*d*) 112.000.000	108.205.000	—	108.205.000
6	6	6	Quota parte del contributo annuo dello Stato previsto dall'art. 62, lett. *b*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000	—	3.000.000.000	3.000.000.000
7	7	7	Contributo annuo dello Stato da destinare alle spese connesse con l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (articoli 3 e 12 della legge 6 agosto 1966, n. 625) . . .	150.000.000	—	150.000.000	150.000.000
8	8	8	Spese connesse con l'espletamento del servizio di orientamento professionale a favore degli allievi dei corsi per giovani lavoratori e per disoccupati e categorie speciali	400.000.000	—	—	—
9	9	9	Contributi a favore dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A., di enti giuridicamente riconosciuti e di enti a carattere nazionale anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguono finalità di formazione professionale dei lavoratori (art. 1 della legge 12 febbraio 1967, n. 36)	10.710.000.000	10.694.445.200	15.454.800	10.709.900.000
9 bis	10	10	Oneri previdenziali e assistenziali previsti dall'art. 2 della legge 14 novembre 1967, n. 1146, per i lavoratori occupati in possesso dell'attestato di cui all'art. 52 della legge 29 aprile 1949, n. 264 . . .	400.000.000	—	—	—
			A riportare . . .	60.552.000.000	39.608.871.641	7.764.252.480	47.373.124.121

(*a*) Al netto di L. 450.000.000 defalcate con decreto ministeriale 14 settembre 1968 e L. 600.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 aprile 1969.
(*b*) Al netto di L. 10.000.000 defalcate con decreto ministeriale 2 giugno 1969 e L. 1.000.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 aprile 1969.
(*c*) Di cui L. 450.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968 e L. 2.500.000.000 assegnate con decreto ministeriale 30 aprile 1969.
(*d*) Di cui L. 22.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

le dei lavoratori (Gestione principale)

PROSPETTO *B*

Parte II - *SPESA*

1968-69	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese $e - h$	Al 1° luglio 1968 colonna q del conto consuntivo 1967-1968	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna $l + m$	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali $k - n$	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1969
i	k	l	m	n	o	p	q
$= h - e$	$= n \pm o$	$= p - f$	$= q - g$	$= p + q - h$	$= n - k$	$= f + l$	$= g + m$
— 314.693.385	1.185.040.631	563.789.000	621.251.631	1.185.040.631	—	3.312.510.975	947.836.271
— 5.595.417.814	9.632.828.105	8.160.088.541	1.472.739.564	9.632.828.105	—	12.251.565.477	5.275.844.814
— 6.360.752.678	3.186.580.835	788.358.035	1.539.871.800	2.328.229.835	— 858.351.000	22.713.925.143	2.003.552.014
— 104.117.002	16.648.040	16.648.040	—	16.648.040	—	57.103.462	5.427.576
— 3.795.000	670.000	670.000	—	670.000	—	108.875.000	—
—	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
—	500.000.000	410.000.000	90.000.000	500.000.000	—	410.000.000	240.000.000
— 400.000.000	350.000.000	2.325.600	347.674.400	350.000.000	—	2.325.600	347.674.400
— 100.000	824.661.000	818.638.000	23.000	818.661.000	— 6.000.000	11.513.083.200	15.477.800
— 400.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 13.178.875.879	15.696.428.611	10.760.517.216	4.071.560.395	14.832.077.611	864.351.000	50.369.388.857	11.842.753.639

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO			
Numero			DENOMINAZIONE		Somme			
					Previste	Accertate		
del 1967-68	del 1968-69	del 1969-70				Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			Riporto . . .		60.552.000.000	39.608.871.641	7.764.252.480	47.373.124.121
10	11	11	Spese relative all'amministrazione del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ». Spese per il funzionamento della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza ai disoccupati e della relativa segreteria. Spese comunque connesse al conseguimento dei fini per i quali il « Fondo » è stato costituito . .		70.000.000	44.478.915	582.651	45.061.566
			Totale delle spese ordinarie . . .		60.622.000.000	39.653.350.556	7.764.835.131	47.418.185.687
			TITOLO II. — *Spese straordinarie*					
11	12	12	Quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lett. *a*, della legge 29 aprile 1949, n. 264, da destinare alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)		8.200.000.000	2.550.000.000	5.650.000.000	8.200.000.000
—	12 bis	12 bis	Contributi a favore di istituti di protesi, di rieducazione e di riqualificazione degli invalidi, ai sensi dell'art. 25 della legge 2 aprile 1968, n. 482 . . .		(*a*) 5.000.000	—	—	—
12	13	13	Rimborso di somme affluite erroneamente al « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori »		100.000.000	21.665.132	185.824	21.850.956
13	14	14	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei cantieri di lavoro e di rimboschimento speciali di cui all'art. 59 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142		*per memoria*	—	—	—
13 bis	15	15	Spese per l'istituzione ed il funzionamento dei cantieri speciali di lavoro e di rimboschimento, di cui agli articoli 20, 21 e 22 del decreto-legge 22 gennaio 1968, n. 12, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 182 modificata ed integrata dalla successiva legge 29 luglio 1968, n. 858		(*b*) 310.000.000	297.227.765	8.203.740	305.431.505
			Totale delle spese straordinarie . . .		8.615.000.000	2.868.892.897	5.658.389.564	8.527.282.461
			Totale generale delle spese . . .		69.237.000.000	42.522.243.453	13.423.224.695	55.945.468.148
14	16	16	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17		(*c*) 1.070.000.000	—	(1) 19.083.908.416	19.083.908.416
			Totale a pareggio .		70.307.000.000	42.522.243.453	32.507.133.111	75.029.376.564

(*a*) Assegnate con decreto ministeriale 30 aprile 1969.
(*b*) L. 300.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968 e L. 10.000.000 assegnate con decreto ministeriale 2 giugno 1969.
(*c*) Al netto di L. 4.100.000.000 defalcate con decreto ministeriale 30 aprile 1969. L. 5.170.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 sette
(4) Di cui L. 19.083.908.416 costituiscono l'avanzo finanziario di amministrazione in c/ competenza dell'esercizio 1968-69, accertato al 30 gi
(3) Di cui alla colonna « o » del presente prospetto ed alla colonna « q » della ENTRATA (L. 6.482.632.114 + L. 1.782.010.304 = L. 8.264.642.418). — (
(L. 19.083.908.416 + L. 1.782.010.304).

Roma, addì 12 settembre 1970

Segue: PROSPETTO *B*

968-69	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e — h*	Al 1º luglio 1968 colonna *q* del conto consuntivo 1967-1968	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k — n*	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1969
i = *h — e*	k = *n* ± *o*	l = *p — f*	m = *q — g*	n = *p* + *q — h*	o = *n — h*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 13.178.875.879	15.696.428.611	10.760.517.216	4.071.560.395	14.832.077.611	864.351.000	50.369.388.857	11.842.753.639
— 24.938.434	7.711.176	1.353.063	6.358.113	7.711.176	—	45.831.978	6.940.764
— 13.203.814.313	15.704.139.787	10.761.870.279	4.077.918.508	14.839.788.787	— 864.351.000	50.415.220.835	11.842.753.639
—	5.900.000.000	5.900.000.000	—	5.900.000.000	—	8.450.000.000	5.650.000.000
— 5.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 78.149.044	—	—	—	—	—	21.665.132	185.824
—	502.142.726	3.659.455	70.300	3.729.755	— 498.412.971	3.659.455	70.300
— 4.568.495	119.094.130	119.094.130	—	119.094.130	—	416.321.895	8.203.740
— 87.717.539	6.521.236.856	6.022.753.585	70.300	6.022.823.885	— 498.412.971	8.891.646.482	5.658.459.864
— 13.291.531.852	22.225.376.643	16.784.623.864	4.077.988.808	20.862.612.672	— 1.362.763.971	59.306.867.317	17.501.213.503
+ 18.013.908.416	6.482.632.114	—	(2) 8.264.642.418	8.264.642.418	(3) 1.782.010.304	—	(4) 27.348.550.834
+ 4.722.376.564	28.708.008.757	16.784.623.864	12.342.631.226	29.127.255.090	419.246.333	59.306.867.317	44.849.764.337

bre 1968.
gno 1969. — (1) L. 8.264.642.418 l'avanzo dell'esercizio 1967-68 accertato al 30 giugno 1968 aumentato della variazione positiva di L. 1.782.010.304. —
In totale l'avanzo finanziario di amministrazione delle gestioni della « competenza » e dei « residui », per l'esercizio 1968-69, è pari a L. 20.865.918.720

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1968-1969

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

Numero del 1966-67	Numero del 1967-68	Numero del 1968-69	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Previste	Accertate — Riscosse — Versate	Accertate — Riscosse — Rimaste da versare	Accertate — Rimaste da riscuotere	Accertate — Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — i
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = i ± k	f = r — m	g = s — n	h = l — o	i = r+s+l—p	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente	(a) 820.000.000	—	—	828.204.670	828.204.670	+ 8.204.670
			PARTE I. — ENTRATE						
1	1	1	Quota parte del contributo annuo dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (art. 20, lett. *a*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	3.000.000.000	—	—	3.000.000.000	3.000.000.000	—
2	2	2	Quota parte dei contributi straordinari concessi a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinata alla formazione professionale degli apprendisti (articolo 20, lett. *b*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	8.200.000.000	2.550.000.000	—	5.650.000.000	8.200.000.000	—
3	3	3	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico	120.000.000	101.492.104	—	91.105.991	192.598.095	— 72.598.095
4	4	4	Contributo stabilito dai contratti collettivi di lavoro da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria cui si riferiscono i contratti stessi (art. 20, lett. *d*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
5	5	5	Contributi liberamente versati da datori di lavoro e da prestatori d'opera sia singoli che associati (art. 20, lettera *e*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	*per memoria*	—	—	—	—	—
6	6	6	Ammende a carico di datori di lavoro e di imprenditori artigiani per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato (art. 20, lett. *c*, della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	40.000.000	58.224.701	—	—	58.224.701	+ 18.224.701
7	7	7	Recuperi sui finanziamenti ai corsi di insegnamento complementare per apprendisti	1.100.000.000	1.294.975.906	—	—	1.294.975.906	+ 194.975.906
8	8	8	Entrate diverse	*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .	12.460.000.000	4.004.692.711	—	8.741.105.991	12.745.798.702	+ 285.798.702
			Totale generale delle entrate . . .	13.280.000.000	4.004.692.711	—	9.569.310.661	13.574.003.372	+ 294.003.372

(*a*) Di cui L. 420.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.

Roma, addì 12 settembre 1970

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale degli apprendisti)

PROSPETTO *C*

Parte I - *ENTRATA*

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						Versamenti (competenza e residui)	Residui attivi al 30 giugno 1969	
Al 1° luglio 1968 Colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1967-68	Riscossi		Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*		Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
	Versati	Rimasti da versare						
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
—	—	—	—	—	—	—	—	828.204.670
—	—	—	—	—	—	—	—	3.000.000.000
5.900.000.000	5.900.000.000	—	—	5.900.000.000	—	8.450.000.000	—	5.650.000.000
70.785.831	70.783.322	—	—	70.783.322	— 2.509	172.275.426	—	91.105.991
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	58.224.701	—	—
—	—	—	—	—	—	1.294.975.906	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.970.785.831	5.970.783.322	—	—	5.970.783.322	— 2.509	9.975.476.033	—	8.741.105.991
5.970.785.831	5.970.783.322	—	—	5.970.783.322	— 2.509	9.975.476.033	—	9.569.310.661

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1968-1969

MINISTERO DEL LAVORO E
Appendice N. 1 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per la formazione

Numero del 1967-68	Numero del 1968-69	Numero del 1969-70	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO — Somme — Previste	Accertate — Pagate	Accertate — Rimaste da pagare	Accertate — Totale colonne f + g
a	b	c	d — Rapporti fra le colonne	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE				
1	1	1	Sovvenzione e finanziamento di iniziative aventi per scopo l'insegnamento complementare degli apprendisti	5.500.000.000	5.448.683.566	5.564.000	5.454.247.566
2	2	2	Sovvenzione di centri di orientamento professionale	800.000.000	—	238.304.470	238.304.470
3	3	3	Spese comunque connesse allo sviluppo e al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti	550.000.000	408.952.500	—	408.952.500
4	4	4	Spese per le assicurazioni degli apprendisti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, contro le malattie, contro la invalidità e vecchiaia e contro la tubercolosi (art. 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25)	6.000.000.000	23.888.760	5.976.111.240	6.000.000.000
5	5	5	Contribuzioni straordinarie a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione degli articoli 22 e 32 della legge 19 gennaio 1955, n. 25	*per memoria*	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per la formazione professionale degli apprendisti »	10.000.000	—	—	—
			Totale delle spese . . .	12.860.000.000	5.881.524.826	6.219.979.710	12.101.504.536
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	(a) 420.000.000	—	(1) 1.472.498.836	1.472.498.836
			Totale a pareggio . . .	13.280.000.000	5.881.524.826	7.692.478.546	13.574.003.372

(*a*) Assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.
(4) Di cui L. 1.472.498.836 costituiscono l'avanzo finanziario di amministrazione in c/ competenza, dell'esercizio 1968-69 accertato al 30 giugno nuta nell'esercizio 1968-69, di cui alle colonne « o » del presente prospetto e « q » della ENTRATA (L. 828.204.670 — L. 1.557 = L. 828.203.113). In (1.472.498.836 — 1.557).

Roma, addì 12 settembre 1970

DELLA PREVIDENZA SOCIALE PROSPETTO *D*

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale degli apprendisti)

Parte II - *SPESA*

1968-69	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e — h*	Al 1° luglio 1968 Colonna *q* del conto consuntivo 1967-1968	Pagati	Rimasti da pagare	Totale Colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k — n*	Pagamenti complessivi (competenza e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1969
i = *h — e*	k = *n* ± *o*	l = *p — f*	m = *q — g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n — k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 45.752.434	—	—	—	—	—	5.448.683.566	5.564.000
— 561.695.530	1.079.056.015	937.686.015	141.370.000	1.079.056.015	—	937.686.015	379.674.470
— 141.017.500	559.000	558.050	—	558.050	— 950	409.510.550	—
—	4.375.883.262	3.281.895.670	1.093.987.590	4.375.883.260	— 2	3.305.784.430	7.070.098.830
—	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 758.495.464	5.455.498.277	4.220.139.735	1.235.357.590	5.455.497.325	— 952	10.101.664.561	7.455.337.300
+ 1.052.498.836	828.204.670	—	(2) 828.203.113	828.203.113	(3) — 1.557	—	(4) 2.300.701.949
+ 294.003.372	6.283.702.947	4.220.139.735	2.063.560.703	6.283.700.438	— 2.509	10.101.664.561	9.756.039.249

1969. — (1) L. 828.203.113. — (2) L'avanzo dell'esercizio 1967-68, accertato al 30 giugno 1968, al netto della variazione negativa di L. 1.567. — (3) Avve-
totale, l'avanzo finanziario di amministrazione delle gestioni della competenza e dei residui, per l'esercizio 1968-69, è pari a L. 1.472.497.279

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1968-1969

MINISTERO DEL LAVORO I

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fond
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazion

(Legge 6 agost

CAPITOLI					CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO 1968-69					
Numero			DENOMINAZIONE		Somme					
del 1967-68	del 1968-69	del 1969-70			Previste	Accertate: Riscosse: Versate	Riscosse: Rimaste da versare	Rimaste da riscuotere	Totale = f + g + h	Maggiori o minori entrate e — b
a	b	c	d	Rapporti fra le colonne	e = i ± k	f = r — m	g = s — n.	h = t — o	i = r+s+t—p	k = i — e
			Avanzo finanziario di amministrazione dell'esercizio precedente		(a) 490.000.000	—	—	490.362.470	490.362.470	+ 362.470
			PARTE I. — ENTRATE							
1	1	1	Contributo annuo a carico dello Stato a favore del « Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori » destinato all'orientamento, alla qualificazione ed alla riqualificazione professionale dei mutilati ed invalidi civili (art. 12)		150.000.000	—	—	150.000.000	150.000.000	—
2	2	2	Interessi attivi sui fondi depositati in conto corrente fruttifero presso istituti di credito di diritto pubblico . .		10.000.000	2.378.868	—	5.378.441	7.757.309	— 2.242.691
3	3	3	Recuperi sui finanziamenti ai corsi particolari di addestramento professionale per mutilati ed invalidi civili (art. 3)		*per memoria*	49.857.168	—	—	49.857.168	+ 49.857.168
4	4	4	Entrate eventuali diverse		*per memoria*	—	—	—	—	—
			Totale delle entrate . . .		160.000.000	52.236.036	—	155.378.441	207.614.477	+ 47.614.477
			Totale generale delle entrate . . .		650.000.000	52.236.036	—	645.740.911	697.976.947	+ 47.976.947

(a) Di cui L. 7.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.

Roma, addì 12 settembre 1970

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PROSPETTO *E*

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
1966, n. 625)

Parte I – ***ENTRATA***

CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI							Residui attivi al 30 giugno 1969	
Al 1° luglio 1968 colonne *s* e *t* del conto consuntivo 1967-1968	Riscossi: Versati	Riscossi: Rimasti da versare	Rimasti da riscuotere	Totale = *m* + *n* + *o*	Aumenti o diminuzioni *l* — *p*	Versamenti (competenza e residui)	Somme riscosse e non versate	Somme da riscuotere
l = *p* ± *q*	m = *r* — *f*	n = *s* — *g*	o = *t* — *h*	p = *r* + *s* + *t* — *i*	q = *p* — *l*	r = *f* + *m*	s = *g* + *n*	t = *h* + *o*
450.000.000	—	—	450.000.000	450.000.000	—	—	—	940.362.470
500.000.000	410.000.000	—	90.000.000	500.000.000	—	410.000.000	—	240.000.000
1.788.390	1.787.601	—	—	1.787.601	— 789	4.166.469	—	5.378.441
—	—	—	—	—	—	49.857.168	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—
501.788.390	411.787.601	—	90.000.000	501.787.601	— 789	464.023.637	—	245.378.441
951.788.390	411.787.601	—	540.000.000	951.787.601	— 789	464.023.637	—	1.185.740.911

Il Ministro: DONAT-CATTIN

RENDICONTO GENERALE
PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO
1968-1969

MINISTERO DEL LAVORO E

Appendice N. 2 al rendiconto generale del « Fondo
(Gestione speciale per l'orientamento e la formazione
(Legge 6 agosto

CAPITOLI – Numero del 1967-68	del 1968-69	del 1969-70	DENOMINAZIONE	CONTO DELLA COMPETENZA PER L'ESERCIZIO – Somme Previste	Accertate – Pagate	Rimaste da pagare	Totale colonne f + g
a	b	c	d (Rapporti fra le colonne)	e = h ± i	f = p — l	g = q — m	h = p + q — n
			PARTE II. — SPESE				
1	1	1	Spese per la istituzione ed il funzionamento dei corsi destinati all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili impossibilitati a frequentare i corsi normali di addestramento professionale (art. 3)	(a) 470.000.000	417.599.837	16.156.000	433.755.837
2	2	2	Spese per la istituzione di centri speciali di rieducazione e di appositi centri sperimentali (articoli 3 e 12)	(b) —	—	—	—
3	3	3	Spese per la istituzione di appositi centri di formazione professionale (art. 3)	(c) —	—	—	—
4	4	4	Spese per l'acquisto ed il rinnovo delle particolari attrezzature didattiche (art. 12)	150.000.000	—	—	—
5	5	5	Spese comunque connesse all'orientamento ed alla formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili	10.000.000	—	—	—
6	6	6	Rimborso di somme affluite erroneamente alla « Gestione speciale per l'orientamento e la formazione professionale dei mutilati ed invalidi civili » . . .	13.000.000	—	—	—
			Totale delle spese . . .	643.000.000	417.599.837	16.156.000	433.755.837
7	7	7	Avanzo finanziario di amministrazione da utilizzarsi negli esercizi successivi	(d) 7.000.000	—	(1) 264.221.110	264.221.110
			Totale a pareggio . . .	650.000.000	417.599.837	280.377.110	697.976.947

(*a*) Di cui L. 90.000.000 assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.
(*b*) Stanziamento annullato con decreto ministeriale 14 settembre 1968.
(*c*) Stanziamento annullato con decreto ministeriale 14 settembre 1968.
(*d*) Assegnate con decreto ministeriale 14 settembre 1968.
(4) Di cui L. 264.221.110 costituiscono l'avanzo finanziario di amministrazione in c/ competenza, dell'esercizio 1968-69 accertato al 30 giugno 1968-69. — (3) di cui alle colonne « o » del presente prospetto e « q » della ENTRATA (L. 490.362.470 — L. 789 = L. 490.361.681) e L. 450.000.000 l'avanzo strazione delle gestioni della « competenza » e dei « residui », per l'esercizio 1968-69, è pari a L. 264.220.321 (264.221.110 — 789).

Roma, addì 12 settembre 1970

(9409)

DELLA PREVIDENZA SOCIALE

per l'addestramento professionale dei lavoratori »
professionale dei mutilati ed invalidi civili)
1966, n. 625)

PROSPETTO *F*

Parte II - *SPESA*

1968-69	CONTO DEI RESIDUI DEGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Economie o maggiori spese *e* — *h*	Al 1° luglio 1968 Colonna *q* del conto consuntivo 1967-1968	Pagati	Rimasti da pagare	Totale colonna *l* + *m*	Economie o eccedenze per assegnazioni speciali *k* — *n*	Pagamenti complessivi (competenze e residui)	Residui passivi al 30 giugno 1969
i = *h* — *e*	k = *n* ± *o*	l = *p* — *f*	m = *q* — *g*	n = *p* + *q* — *h*	o = *n* — *k*	p = *f* + *l*	q = *g* + *m*
— 36.244.163	14.610.000	14.610.000	—	14.610.000	—	432.209.837	16.156.000
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
— 150.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 10.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 13.000.000	—	—	—	—	—	—	—
— 209.244.163	14.610.000	14.610.000	—	14.610.000	—	432.209.837	16.156.000
+ 257.221.110	940.362.470	—	(2) 940.361.681	940.361.681	(3) — 789	—	(4) 1.204.582.791
+ 47.976.947	954.972.470	14.610.000	940.361.681	954.971.681	— 789	432.209.837	1.220.738.791

1969. — (1) L. 490.361.681 l'avanzo dell'esercizio 1967-68, accertato al 30 giugno 1968 al netto della variazione negativa di L. 789 avvenuta nell'esercizio dell'esercizio 1966-67 accertato al 30 giugno 1967 (L. 490.361.681 + L. 450.000.000 = L. 490.361.681). — (2) In totale l'avanzo finanziario di ammini-

Il Ministro: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1970.

Proroga a sei mesi del trattamento di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalla ditta Eurographik, di Lamar di Gardolo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 21 luglio 1970, con il quale è stata dichiarata la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Eurographik, di Lamar di Gardolo (Trento), ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla predetta ditta del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Eurographik di Lamar di Gardolo (Trento);

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta suddetta;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 21 luglio 1970 a favore della ditta Eurographik, di Lamar di Gardolo (Trento), per gli operai dipendenti, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della ditta suddetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9850)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto l'art. 1 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 491, che stabilisce, fra l'altro, la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano e determina in sette il numero dei membri da nominarsi dal Ministro per il tesoro;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'istituto predetto relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 19 giugno 1970, con il quale il dott. Ludovico Nuvoloni, fu nominato, tra gli altri, membro del consiglio di amministrazione dello Istituto mobiliare italiano;

Vista la lettera in data 7 ottobre 1970, con la quale il dott. Nuvoloni ha rassegnato le dimissioni dall'incarico di consigliere di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano;

Ritenuto che a seguito di tali dimissioni occorre procedere alla nomina nell'incarico in questione con il nuovo direttore generale del Tesoro, prof. Gastone Miconi;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il prof. Gastone Miconi, direttore generale del tesoro, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto mobiliare italiano in sostituzione del dottor Ludovico Nuvoloni, dimissionario.

Il predetto prof. Miconi scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri di amministrazione nominati con il decreto in data 19 giugno 1970.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(10016)

DECRETO PREFETTIZIO 7 ottobre 1970.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Frosinone.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Visto il decreto prefettizio n. 15.6.1/3735 Gab. del 9 luglio 1968, relativo alla costituzione del consiglio provinciale di sanità per il triennio 1968-1971;

Visto il decreto prefettizio n. 15.6.1/1565 Gab. del 28 marzo 1969, con il quale è stato chiamato a far parte del predetto consesso il dott. Sergio Ceccarelli, direttore della sede di Frosinone dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota n. 210/70 del 30 settembre 1970, con la quale detto istituto ha comunicato che la direzione della sede di Frosinone è stata affidata, con effetto dal 1° ottobre 1970, al dott. Michele Di Marzio, essendo stato il dott. Ceccarelli collocato a riposo;

Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla conseguente variazione nella composizione del consiglio provinciale di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 237;

Decreta:

Il dott. Michele Di Marzio, direttore della sede di Frosinone dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, è chiamato a far parte del consiglio provinciale di sanità, per lo scorcio del triennio in corso, in sostituzione del dott. Sergio Ceccarelli.

Frosinone, addì 7 ottobre 1970

Il prefetto: CONTE

(9854)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare due legati

Con decreto del prefetto di Milano n. 31969 del 1° settembre 1970, l'Università di Milano è stata autorizzata ad accettare due legati disposti dalla sig.na Enrichetta Pavesi, consistenti in n. 18.000 azioni Montedison del valore complessivo di L. 19.000.000 per l'istituzione di borse di studio presso la facoltà di medicina e chirurgia da intitolarsi al nome del dott. Antonio Pavesi e presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali da intitolarsi al nome del prof. Angelo Pavesi.

(9609)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 170, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 5 dicembre 1966 dal prof. Giuseppe Santià, avverso la nota ministeriale n. 18722 del 31 ottobre 1966, confermativa del provvedimento con il quale il preside della scuola media « G. Marconi » di Torino lo aveva escluso dalla commissione degli esami di licenza media.

(9607)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 80, foglio n. 176, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto il 20 dicembre 1967 dalla prof.ssa Maria Camolese, avverso la qualifica di « valente » attribuitale dal provveditore agli studi di Venezia in parziale accoglimento del ricorso gerarchico contro la qualifica di « buono », attribuita alla medesima insegnante dal preside della scuola media di Chirignano, per l'anno scolastico 1965-66.

(9610)

Con decreto del Presidente della Repubblica n. 63439 del 18 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti in data 28 luglio 1970, registro n. 74, foglio n. 356, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dall'insegnante di ruolo di educazione fisica Luigi Leonori avverso il provvedimento ministeriale n. 5252 R1 del 25 ottobre 1967 di reiezione di un suo gravame gerarchico concernente l'assegnazione definitiva dell'interessato alla scuola media « G. D'Annunzio » di Salò, a decorrere dal 1° ottobre 1967.

(9611)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Pettinengo

Con decreto del 2 ottobre 1970, n. 25881, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Pettinengo, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 13 in data 20 aprile 1970.

(9717)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Lessona

Con decreto del 2 ottobre 1970, n. 25911, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Lessona, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 314 in data 22 aprile 1970.

(9718)

Approvazione del piano di ricostruzione del comune di Crosa

Con decreto del 2 ottobre 1970, n. 25861 del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, il piano di ricostruzione del comune di Crosa, adottato dal comune stesso con deliberazione n. 15 in data 31 luglio 1970.

(9716)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Panna »

Con decreto n. 1114 del 30 settembre 1970 la sorgente Panna S.p.a, con sede in Firenze, piazza Stazione 1, è autorizzata ad apportare modifiche alle etichette di cui al decreto ministeriale n. 1100 del 13 giugno 1970.

Tali modifiche consistono nel cambio del colore di fondo delle etichette, che sarà rosa anzichè verde, nel cambio del colore delle parole « Panna » che sarà in rosso-arancio anzichè bianco, nel cambio del colore delle parole « Amicrobica, Antiurica, Antilitiaca » che sarà in nero anzichè bianco. Dette etichette avranno, inoltre, nel bordo superiore, una striscia rosso-arancio, sulla quale le diciture « Acqua minerale naturale » saranno in colore bianco anzichè nero.

Restano invariate le altre diciture, il formato, le dimensioni, i disegni, nonchè tutte le altre prescrizioni previste con il citato decreto n. 1100 del 13 giugno 1970.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

(9619)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Prealpi »

Con decreto n. 1116 del 30 settembre 1970 la società Fonte Prealpi S.p.a., con sede in Almé, viale Italia, 74, provincia di Bergamo, è autorizzata a continuare la vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale, addizionata di gas acido carbonico, denominata « Prealpi » che sgorga dalla sorgente Monte dei Giubilini nei comuni di Sedrina, Sorisole e Villa d'Almé (Bergamo).

L'acqua minerale « Prealpi », addizionata di gas acido carbonico, verrà imbottigliata in recipienti dello stesso tipo e delle medesime capacità di quelli autorizzati con il decreto ministeriale n. 863 del 19 aprile 1966, che saranno contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegno, colore e diciture a quelle autorizzate con il citato decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il predetto decreto ministeriale n. 863.

(9622)

Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale « Sangemini »

Con decreto n. 1115 in data 30 settembre 1970 la società per azioni dell'acqua minerale di Sangemini, con sede sociale in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 8, è autorizzata a mettere in vendita, per uso di bevanda, l'acqua minerale naturale proveniente dalle polle n. 5 e n. 6 della concessione Sangemini, sita in territorio del comune di Sangemini (Terni), miscelata con l'acqua minerale naturale nazionale denominata « Sangemini », di cui al decreto ministeriale n. 970 del 5 luglio 1968.

La stessa società Sangemini è altresì autorizzata a sostituire, sul medesimo riquadro delle etichette autorizzate con il citato decreto n. 970, i dati relativi all'esame chimico e chimico-fisico, secondo la nuova analisi, eseguita in data 26 marzo 1970 dal prof. Mario Talenti dell'istituto d'igiene dell'Università di Roma, ed il giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 25 ottobre 1968 dal prof. Vittorio Del Vecchio, direttore dello stesso istituto di igiene.

Restano invariati formato, dimensioni, disegni, colore e diciture delle etichette autorizzate con il decreto ministeriale numero 970 del 5 luglio 1968.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto. Restano anche invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 970.

(9623)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Pisa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Pisa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 450.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10138)

Autorizzazione al comune di Ardara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Ardara (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10087)

Autorizzazione al comune di Anela ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Anela (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.300.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10088)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.700.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10089)

Autorizzazione al comune di Bottida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Bottida (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10090)

Autorizzazione al comune di Borutta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Borutta (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.350.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10091)

Autorizzazione al comune di Bortigiadas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Bortigiadas (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.742.710 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10092)

Autorizzazione al comune di Bono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Bono (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.450.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10093)

Autorizzazione al comune di Benetutti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Benetutti (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.800.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10094)

Autorizzazione al comune di Banari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Banari (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10095)

Autorizzazione al comune di Cossoine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Cossoine (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.540.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(10096)

Autorizzazione al comune di Cheremule ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Cheremule (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10097)

Autorizzazione al comune di Cargeghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Cargeghe (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.900.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10098)

Autorizzazione al comune di Calangianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 ottobre 1970 il comune di Calangianus (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dello art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10099)

Autorizzazione al comune di Casteldaccia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970 il comune di Casteldaccia (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.431.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10100)

Autorizzazione al comune di Ascrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Ascrea (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.003.421, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, numero 51.

(10139)

Autorizzazione al comune di Avellino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Avellino viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 1.037.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10140)

Autorizzazione al comune di Borgorose ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Borgorose (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.705.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10141)

Autorizzazione al comune di Borbona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Borbona (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.720.871, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10142)

Autorizzazione al comune di Belmonte in Sabina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Belmonte in Sabina (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.054.892, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10143)

Autorizzazione al comune di Colle di Tora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Colle di Tora (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.803.860, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10144)

Autorizzazione al comune di Castelluccio Valmaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Castelluccio Valmaggiore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.380.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10145)

Autorizzazione al comune di Laterza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Laterza (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 80.772.722, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10146)

Autorizzazione al comune di Montebuono ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Montebuono (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.762.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10147)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.145.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10148)

Autorizzazione al comune di Montelabbate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Montelabbate (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.394.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10149)

Autorizzazione al comune di Matera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Matera viene autorizzato ad assumere un mutuo di lire 979.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10150)

Autorizzazione al comune di Poggio Moiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Poggio Moiano (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.266.509, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10151)

Autorizzazione al comune di Pozzaglia Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Pozzaglia Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.738.160, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10152)

Autorizzazione al comune di Scisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Scisciano (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.235.095, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10153)

Autorizzazione al comune di Sant'Antonio Abate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di Sant'Antonio Abate (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.494.035, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10154)

Autorizzazione al comune di San Nicola Arcella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 13 ottobre 1970, il comune di San Nicola Arcella (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.104.450, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10155)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 200

Corso dei cambi del 22 ottobre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	622,77	622,80	622,80	622,75	622,78	622,79	622,80	622,75	622,77	622,83
Dollaro canadese	609,55	610,15	610 —	609,85	609,10	609,58	609,75	609,85	609,55	609,50
Franco svizzero	143,67	143,69	143,71	143,71	143,70	143,67	143,70	143,71	143,67	143,70
Corona danese .	83,07	83,05	83,08	83,04	83 —	83,08	83,05	83,04	83,07	83,07
Corona norvegese .	87,18	87,18	87,23	87,185	87,15	87,20	87,20	87,185	87,18	87,18
Corona svedese .	120,22	120,16	120,08	120,05	120 —	120,24	120,05	120,05	120,22	120,20
Fiorino olandese .	173,11	173,07	173,10	173,05	173 —	173,13	173,065	173,05	173,11	173,07
Franco belga .	12,55	12,548	12,5510	12,5470	12,54	12,55	12,548	12,5470	12,55	12,55
Franco francese	112,73	112,71	112,76	112,745	112,80	112,75	112,755	112,745	112,73	112,70
Lira sterlina .	1487,55	1486,90	1487 —	1486,80	1486,50	1487,55	1486,80	1486,80	1487,55	1486,95
Marco germanico .	171,42	171,49	171,51	171,47	171,40	171,42	171,46	171,47	171,42	171,47
Scellino austriaco .	24,13	24,12	24,1350	24,1325	24,10	24,13	24,131	24,1325	24,13	24,12
Escudo portoghese	21,76	21,76	21,78	21,77	21,70	21,78	21,77	21,77	21,76	21,73
Peseta spagnola	8,95	8,95	8,96	8,95	9 —	8,95	8,95	8,95	8,95	8,95

Media dei titoli del 22 ottobre 1970

Titolo	
Rendita 5 % 1935	98,275
Redimibile 3,50 % 1934 . . .	99,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	80,50
» 5 % (Ricostruzione)	83,775
» 5 % (Riforma fondiaria) .	83,225
» 5 % (Città di Trieste) .	83,05
» 5 % (Beni esteri) .	81,25
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	80,775
» 5,50 % » » 1968-83	81,60
» 5,50 % » » 1969-84 .	88,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . .	96,65
» » » 5,50 % 1976 .	99,20
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,375
» » » 5,50 % 1977	99,675
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971) . .	99,30
» 5 % (» 1° aprile 1973) . .	94,425
» 5 % (» 1° aprile 1974) . .	91,225
» 5 % (» 1° aprile 1975) . .	89,775
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	89,675
» 5 % (» 1° gennaio 1977) . .	89,725
» 5 % (» 1° aprile 1978) . .	88,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . .	96,55

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 ottobre 1970

Valuta	
Dollaro USA . . .	622,775
Dollaro canadese	609,80
Franco svizzero	143,705
Corona danese	83,045
Corona norvegese	87,192
Corona svedese	120,05
Fiorino olandese	173,057
Franco belga	12,547
Franco francese	112,75
Lira sterlina	1486,80
Marco germanico	171,465
Scellino austriaco	24,132
Escudo portoghese	21,77
Peseta spagnola	8,95

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(*Unica pubblicazione*) (Legge 16 febbraio 1962, n. 76) Elenco n. 19

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5 % (1977)	5218	Jaria Maria, nata a Palazzolo Acreide (Siracusa) il 9 agosto 1889, moglie di Carpino Vincenzo, nato a Palazzolo Acreide il 10 febbraio 1888, ivi domiciliata. *Annotazione*: vincolato per dote, giusta atto 15 aprile 1945, rog. Uccello di Palazzolo Acreide ed allegato 27 marzo 1945, decr. tribun. Siracusa.	25.000

Roma, addì 10 ottobre 1970

(9932)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 5 settembre 1968 al 2 ottobre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1269/68, n. 1365/68, n. 1449/68 e n. 1481/68, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)	
		dal 5-9-68 al 18-9-68	dal 19-9-68 al 2-10-68
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:		
	B. altri:		
	I. zuccheri bianchi	18,30	18,60
	II. zuccheri greggi:		
	- di barbabietola	16,20 (1)	16,05 (1)
	- di canna	16,60 (1)	16,40 (1)
17.03	Melassi, anche decolorati	zero	zero

(1) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;

— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %;

— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

(8410)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso, per titoli e per esame colloquio, a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - Parte II - Personale, n. 10, in data 13 ottobre 1970, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di chimica quantistica ed energetica molecolare, Pisa.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di neurofisiologia, Pisa.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studi lessico intellettuale europeo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studi lessico intellettuale europeo, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio per la civiltà fenicia e punica, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro per lo studio dei virus respiratori, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio sull'inquinamento atmosferico, Roma.

Concorso per titoli ad un posto di direttore di ricerca del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di ricerca e tecnologia per lo studio del plasma nello spazio, Roma.

Concorsi per titoli e per esame colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Concorso per titoli e per esame colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al laboratorio di biologia cellulare, Roma.

Si informa che i termini di presentazione delle domande scadranno il 27 novembre 1970 e che per ogni altra eventuale informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio del personale e degli incarichi di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, 00100 Roma.

(10279)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato, a centottanta posti di bidello nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 ed, in particolare, l'articolo 4;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994, contenente il regolamento di esecuzione dello art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, concernente il personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Vista la legge 14 maggio 1966, n. 359, contenente norme interpretative della legge n. 831 citata;

Visto, in particolare, l'art. 3 della legge n. 359 citata concernente l'istituzione del ruolo del personale ausiliario dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato con una dotazione organica complessiva di settecento posti;

Considerato che, per effetto del disposto dell'art. 5 della citata legge n. 359 i posti che, dopo l'inquadramento previsto nel precedente art. 4, risultassero vacanti nel contingente di personale ausiliario riservato ai convitti nazionali e agli educandati femminili dello Stato devono essere conferiti mediante concorso riservato al personale ausiliario di detti istituti che non ha potuto essere inquadrato per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831;

Considerato che dopo l'attuazione dell'art. 4 della citata legge n. 359 risultano disponibili centottanta posti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato, a centottanta posti di bidello, nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato.

Coloro che aspirano al conseguimento delle mansioni speciali di maestro di casa, cuoco, infermiere, guardarobiere, custode di giorno e custode di notte sosterranno, oltre alla prova di scrittura di cui al precedente comma, un esperimento pratico diretto ad accertare l'attitudine a svolgere la mansione richiesta.

Gli aspiranti alla mansione speciale di infermiere devono essere in possesso del relativo diploma o patentino rilasciato dalle competenti autorità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi a partecipare gli ausiliari in servizio presso detti istituti alla data del 14 settembre 1961 che non hanno potuto ottenere l'inquadramento in ruolo, ai sensi dell'art. 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, per mancanza del requisito dei due anni di servizio prescritto dall'ultimo comma dello stesso art. 4.

Ai fini dell'ammissione al concorso gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione stabilita dal successivo articolo, devono essere in possesso dei requisiti della cittadinanza italiana, della buona condotta e della idoneità fisica all'impiego (art. 2 del testo unico 10 gennaio 1967, n. 3) e non devono aver superato il 64° anno di età (art. 5 della legge 14 maggio 1966, n. 350).

Art. 3.

Domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso devono essere presentate al rettore o alla direttrice del convitto o dell'educandato entro quarantacinque giorni a decorrere da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; il rettore o la direttrice devono attestare in calce a ciascuna domanda che, alla data del 14 settembre 1961, l'interessato prestava servizio nel rispettivo istituto. La domanda deve essere redatta secondo lo schema di cui all'allegato *B* al presente decreto.

A ciascuna domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

a) un certificato del rettore o della direttrice dell'istituto, in carta da bollo da L. 400, attestante la durata del servizio prestato presso l'istituto stesso, nonchè le mansioni svolte. Dovrà, inoltre, essere attestato se il servizio stesso sia stato prestato lodevolmente o meno;

b) il titolo di studio, in originale o in copia autentica, dal quale risultino le votazioni conseguite;

c) il foglio militare matricolare in data recente, in originale o in copia autentica, con il rispetto delle vigenti norme sul bollo;

d) il diploma di infermiere per i candidati che aspirano al conseguimento della relativa mansione speciale.

Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati a questa o ad altra amministrazione.

Nella domanda, inoltre, gli aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso della cittadinanza italiana, della buona condotta e della idoneità fisica allo impiego.

La firma in calce alla domanda stessa deve essere autenticata dal rettore o dalla direttrice dell'istituto presso il quale il candidato presta servizio.

Art. 4.

Ripartizione del punteggio

La commissione, che sarà nominata con successivo decreto, disporrà del seguente punteggio:

fino al massimo di punti 20 per la valutazione dei titoli;

punti da 6 a 10 per la valutazione della prova di scrittura sotto dettato. La prova stessa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10;

per la valutazione della prova pratica relativa al conferimento delle mansioni speciali la commissione disporrà di un punteggio specifico di punti da 6 a 10. La prova stessa non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

Sono valutati i titoli di cui alla allegata tabella *A*.

Art. 5.

Graduatorie

Sono compilate due distinte graduatorie:

a) la graduatoria relativa al conferimento delle mansioni ordinarie;

b) la graduatoria relativa al conferimento delle mansioni speciali.

Il punteggio complessivo è determinato:

ai fini dell'inclusione nella graduatoria relativa al conferimento delle mansioni ordinarie: dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova di scrittura sotto dettato; il punteggio stesso è espresso in trentesimi;

ai fini dell'inclusione nella graduatoria relativa al conferimento delle mansioni speciali: dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, di quello riportato nella prova di scrittura sotto dettato e di quello riportato nella prova pratica. Il punteggio stesso è espresso in quarantesimi.

I candidati che non abbiano superato la prova pratica relativa al conferimento delle mansioni speciali conservano il diritto all'inclusione nella graduatoria relativa al conferimento delle mansioni ordinarie.

In caso di parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato con l'osservanza delle disposizioni vigenti; a tal fine gli interessati presenteranno, su specifica richiesta del Ministero, la documentazione relativa ad eventuali titoli preferenziali, nel termine stabilito dall'apposita comunicazione ministeriale.

Con decreto ministeriale sono approvate le graduatorie generali di merito sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e vengono dichiarati i vincitori e gli idonei.

Art. 6.

Esclusione dal concorso

Per i candidati che difettino dei requisiti prescritti nel precedente art. 3 sarà disposta, con decreto motivato, la esclusione dal concorso.

Art. 7.

Documenti di rito

I candidati, utilmente collocati nella graduatoria di merito, saranno invitati a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data della relativa comunicazione, i seguenti documenti in carta da bollo da L. 400:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune attestante che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio. Tale documento deve, inoltre, attestare che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto alla comunicazione ministeriale di cui al precedente comma.

Art. 8.

Diario delle prove d'esame

Della data, dell'ora e del luogo della prova di dettato sarà dato avviso direttamente ai singoli candidati con le modalità di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1970

p. *Il Ministro*: BIASINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1970
Registro n. 83 *Pubblica istruzione, foglio n.* 388

TABELLA *A*

TITOLI VALUTABILI
(fino a un massimo di punti 20)

1) *Titoli di servizio* (fino a un massimo di punti 14):

Servizio prestato, senza demerito, presso i convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato, sia che si tratti di servizio prestato a carico del bilancio degli istituti, sia che si tratti di servizio prestato a carico dello Stato. (Si valuta come anno la frazione di anno superiore a sei mesi).

per ogni anno . . . . punti 1,50

2) *Titoli di studio* (fino a un massimo di punti 6):

a) titolo di studio di scuola secondaria di I grado:

con 8/10 . . . . punti 1,50
con 7/10 . . . . » 1 —
con il minimo dei voti . . . . . . » 0,50

b) titolo di studio di scuola secondaria di II grado:

con 8/10 . . . . » 2,50
con 7/10 . . . . » 2 —
con il minimo dei voti . . . . . » 1,50

3) *Titoli di cultura* (fino a un massimo di punti 5)

4) *Benemerenze militari e varie* (fino a un massimo di punti 4):

a) servizio militare:

per ogni anno . . . . punti 1 —

b) qualifica di ex combattenti . . . . » 1 —

c) qualifiche di invalido di guerra, invalido per fatti di guerra, invalido civile, invalido per servizio, invalido del lavoro, profugo, orfano e vedova di guerra, vittima civile di guerra e categorie similari.

per ogni qualifica . . . . » 1 —

La valutazione complessiva dei titoli non potrà, comunque, superare il limite massimo di punti 20.

ALLEGATO B

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . il . . . . . , residente in . . . . . in servizio presso . . . . trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 5 della legge 14 maggio 1966, n. 359, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per titoli, integrato da una prova di scrittura sotto dettato, bandito con decreto ministeriale . . . . (1).

Allo scopo dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

(oppure: di non essere iscritto, o

di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi . . . .);

di aver riportato le seguenti condanne penali (solo in caso di eventuali condanne riportate);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;

di aver adempiuto agli obblighi di leva (in caso diverso, precisare la propria posizione rispetto a tali obblighi: . . . .);

Allega i seguenti documenti:

. . . .

. . . . (2)

. . . . . lì . . . . .

Firma . . . .

(1) Per coloro che intendono conseguire le mansioni speciali deve essere aggiunta la dizione «e chiede di sostenere la prova pratica per il conseguimento delle mansioni speciali di . . . .

(2) Devono essere allegati soltanto i documenti elencati nell'art. 3 del bando.

(9764)

Diario delle prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova presso il museo di zoologia della Università di Milano.

Le prove scritte del concorso ad un posto di vice conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici presso il museo di zoologia dell'Università di Milano si svolgeranno presso l'istituto di zoologia dell'Università di Milano con inizio il giorno 9 novembre p. v., alle ore 9.

(10183)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1968, n. 377, concernente provvedimenti per favorire lo sviluppo della tecnica in agricoltura;

Visti in particolare gli articoli 2, 3 e 9 della predetta legge;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di settantacinque borse di studio a periti agrari per il perfezionamento della preparazione professionale ai fini della specializzazione nella conduzione di aziende agricole da fruire presso aziende o gruppi di aziende agrarie pubbliche o private, dirette da tecnici e giudicate idonee per i predetti fini.

Art. 2.

Al concorso possono partecipare i periti agrari che abbiano conseguito il diploma negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana;
2) diploma di perito agrario;
3) buona condotta;
4) idoneità fisica;
5) godimento dei diritti politici;
6) aver adempiuto agli obblighi militari o esserne esente.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Servizio III - Assistenza tecnica, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare, sotto la propria responsabilità:

il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, nonchè il preciso recapito al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

il titolo di studio con la specifica della data del conseguimento del diploma, del voto ottenuto e del punteggio riportato nelle singole materie di esame;

di aver adempiuto agli obblighi militari o di esserne stato esentato.

L'aspirante deve inoltre dichiarare di essere disposto a raggiungere qualsiasi azienda agraria presso la quale venga destinato.

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato e la firma del medesimo deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza. Alla domanda stessa dovranno essere uniti gli eventuali titoli che il candidato medesimo riterrà opportuno di presentare.

Non si terrà conto delle domande che perverranno al Ministero dopo il termine stabilito dal presente articolo, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, nè delle domande prive di alcuno degli elementi richiesti. La data di arrivo delle domande è stabilita e comprovata esclusivamente dal timbro a data apposto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di condanne penali o di procedimento penale in corso a carico del condannato, l'amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di accogliere o meno la domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

La durata di ciascuna borsa di studio è di un anno, e potrà essere eventualmente prorogata per un altro anno, senza concorso, allo stesso assegnatario, a giudizio insindacabile del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 6.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 1.000.000 annuo lordo, pagabile in dodici rate mensili posticipate di cui le prime undici di L. 83.000 cadauna e l'ultima di L. 87.000 su presentazione del certificato di frequenza con profitto, rilasciato dal direttore della azienda agraria presso la quale la borsa viene fruita vistato dal competente capo dell'ispettorato agrario provinciale.

Art. 7.

La commissione giudicatrice, da nominarsi con successivo provvedimento, sarà composta di cinque membri di cui quattro scelti tra i funzionari del ruolo tecnico superiore del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con qualifica non inferiore a ispettore capo ed un preside di istituto tecnico-agrario di Roma.

Fungerà da segretario un funzionario del Ministero della agricoltura e delle foreste, di qualifica non inferiore a consigliere di 3ª classe.

Art. 8.

Gli esami avranno luogo in Roma e consisteranno in una prova orale delle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Art. 9.

La commissione compilerà la graduatoria dei candidati in base al punteggio riportato da ciascuno di essi per i titoli prodotti e nella prova orale. A tal fine, ciascun membro della commissione disporrà di dodici punti, di cui due riservati ai titoli e dieci alla prova di esame.

Non saranno compresi nella graduatoria di merito i candidati che non abbiano riportato nella prova di esame un punteggio di almeno 30/50.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, a pena di decadenza, dovranno far pervenire al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - entro trenta giorni dalla data della lettera di richiesta:

a) una dichiarazione la cui firma deve essere autenticata da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza, da cui risulti:

1) la data ed il luogo di nascita;

2) la residenza;

3) la cittadinanza;

4) il godimento dei diritti politici;

5) lo stato di celibe, coniugato o vedovo;

6) lo stato di famiglia;

7) la posizione agli effetti degli obblighi militari;

b) diploma di perito agrario in originale o in copia autenticata nei modi di legge;

c) certificato dell'istituto presso il quale ha conseguito il diploma di perito agrario indicante i punti riportati nelle singole materie;

d) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione medesima menomi o meno l'attitudine a fruire della borsa alla quale il candidato concorre.

I documenti di cui sopra debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e il certificato di cui alla lettera *d*) dovrà essere in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarlo.

Non sono consentiti riferimenti a documenti presentati a questa o ad altra amministrazione, fatta eccezione per l'originale del titolo di studio, in sostituzione del quale può essere prodotto un certificato dell'amministrazione presso la quale il titolo si trova.

Le borse saranno conferite ai candidati compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della medesima ed entro il numero delle borse di studio messe a concorso.

La borsa non è comulabile con retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono dal diritto alla borsa coloro i quali:

a) non si presentino, per qualsiasi motivo, entro il termine fissato dal Ministero, a frequentare l'azienda agraria presso cui sono stati destinati;

b) usufruiscano di altra borsa di studio di qualsiasi natura e da chiunque conferita, a meno che vi rinunzino. A tal fine gli assegnatari, nel termine di cui alla lettera *a*), dovranno, ove usufruiscano di altra borsa di studio, comprovare di avervi rinunciato. Analogamente dovranno dichiarare di non percepire retribuzioni di qualsiasi natura per incarichi presso uffici alle dipendenze dello Stato, delle provincie, dei comuni o di altri enti pubblici.

Decadono altresì dal diritto alla borsa i candidati prescelti che, per qualsiasi motivo, non frequentino ininterrottamente, con assiduità e diligenza l'azienda agraria presso cui sono destinati.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1970

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì l'8 agosto 1970
Registro n. 11, foglio n. 111

PROVE DI ESAME

1) agronomia; coltivazioni erbacee ed arboree e loro produzioni; allevamenti zootecnici e loro produzioni;

2) aziende agrarie e problemi connessi alla commercializzazione dei principali prodotti agricoli;

3) la meccanizzazione in agricoltura;

4) la proprietà fondiaria ed i tipi di impresa;

5) l'azienda agraria: problemi concernenti l'organizzazione e le tecniche produttive con particolare riferimento alla riduzione dei costi di produzione; contabilità agraria.

(9732)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto in prova

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 14 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1970, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 95, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a sette posti di stenodattilografo aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Menichino dott. Vittorio, direttore di divisione.

Componenti:
Mucci dott. Domenico, direttore di divisione;
Cozzolino dott. Innocente, direttore di divisione;
Camino dott. Mario, direttore di divisione;
Santini dott. Giorgio, direttore di sezione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Giuseppe Zanni, consigliere di 1ª classe.

Con successivo decreto, sarà nominato il membro aggiunto per le prove pratiche di stenografia e dattilografia.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, e dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1970 e su quelli corrispondenti per l'anno successivo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1970

Il Ministro: GIOLITTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1970
Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 361

(9838)

MINISTERO DELL'INTERNO

OPERA NAZIONALE CIECHI CIVILI

Revoca del concorso pubblico a sette posti di vice segretario in prova

Il commissario dell'Opera nazionale ciechi civili, in relazione alle disposizioni, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, con deliberazione n. 125 del 7 luglio 1970, divenuta esecutiva, ha stabilito di revocare, per mancanza di pubblico interesse il concorso di cui all'oggetto, il cui bando fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 318 del 18 dicembre 1969.

(9830)

Revoca del concorso pubblico a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova

Il commissario dell'Opera nazionale ciechi civili, in relazione alle disposizioni, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, con deliberazione n. 125 del 7 luglio 1970, divenuta esecutiva, ha stabilito di revocare, per mancanza di pubblico interesse, il concorso di cui in oggetto, il cui bando fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 321 del 22 dicembre 1969.

(9831)

Revoca del concorso pubblico a due posti di segretario regionale di 4ª classe in prova

Il commissario dell'Opera nazionale ciechi civili, in relazione alle disposizioni, di cui alla legge 27 maggio 1970, n. 382, con deliberazione n. 126 del 3 luglio 1970, divenuta esecutiva, ha stabilito di revocare, per mancanza di pubblico interesse, il concorso di cui in oggetto, il cui bando fu pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte prima, n. 321 del 22 dicembre 1969.

(9832)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio « cuoco ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 30ª del 25 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 27 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1970, registro n. 35 Difesa, foglio n. 351, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio « cuoco », nella categoria degli operai comuni del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1968.

(9834)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio « bagnino o fangarolo per stabilimenti di cura ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 30ª del 25 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 27 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1970, registro n. 35 Difesa, foglio n. 352, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio « bagnino o fangarolo per stabilimenti di cura », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(9835)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a quattro posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 30ª del 25 luglio 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 27 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 1970, registro n. 36 Difesa, foglio n. 10, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a quattro posti di operaio « addetto all'esercizio delle stazioni meteo », nella categoria degli operai specializzati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 11 novembre 1968.

(9836)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria di merito e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio « rammendatrice e cucitrice ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 35ª del 29 agosto 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 17 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, foglio n. 110, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio « rammendatrice e cucitrice », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(9837)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a diciassette posti di ingegnere in prova.

Nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. n. 1-2-3 del 15 settembre 1970 è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 gennaio 1970, n. 788, registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 1970, registro n. 2 A.N.A.S., foglio n. 233, con cui è stata approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico per esami a diciassette posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'A.N.A.S., indetto con decreto ministeriale 25 febbraio 1969, n. 2657.

(9833)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per esami a otto posti di ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 3 del mese di marzo 1970, messo in distribuzione l'11 settembre 1970, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a otto posti di ispettore in prova (ex coeff. 402) nel ruolo della carriera direttiva per i servizi dell'energia nucleare, riservato ai laureati in giurisprudenza ed economia e commercio, indetto con decreto ministeriale 10 aprile 1968.

(9920)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.